



COMUNE DI LUCCA

UFFICIO TECNICO

*Regolamento Edilizio*

4578/1

Il presente regolamento, deliberato con atto Po-  
destarile 11 Maggio 1933 n°8742-351, è stato ap-  
provato dalla G.P.A. in seduta 16 giugno 1933 col  
n°15229, ed omologato dal Ministero dei Lavori  
Pubblici, Direzione Generale della Edilizia, del  
la Viabilità e Porti, col n°5701 Div.VII in data  
18 Luglio 1933 XI

CAPITOLO I°

## DENUNCIE PER OPERE EDILIZIE

## COMMISSIONE EDILIZIA

ART. 1

Zona di applicazione del regolamento.

Le disposizioni del presente regolamento hanno applicazione in tutto il territorio del Comune o in parte di questo secondo le specifiche distinzioni fatte nel seguente art.2.

ART. 2

Denuncia delle opere;

Chiunque voglia:

- a) costruire, modificare, ampliare, ridurre, demolire totalmente o parzialmente edifici, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, anche se nell'interno di proprietà private, entro il territorio del Comune.
  - b) introdurre modificazioni ancorchè parziali nelle facciate di fabbricati prospicienti su strade e piazze pubbliche od aperte al pubblico, o da queste visibili, nei limiti delle zone ed aree indicate all'art.3 comma 6.
  - c) costruire, comunque modificare o demolire muri di cinta, cancellate od altre recinzioni prospicienti su strade e piazze pubbliche che od aperte al pubblico entro il territorio del Comune.
  - d) collocare, modificare o rimuovere mostre, insegne, lampade, vetrine di negozi e simili; memorie e cose d'arte, in luoghi esposti al pubblico, eseguire o variare iscrizioni, decorazioni pittoriche od ornamentazioni di qualunque genere sulle facciate degli edifici e sui muri esposti alla pubblica vista, nelle zone ed aree suddette.
  - e) rifare l'intonaco e la ricoloritura delle facciate dei fabbricati e delle altre parti esterne dei medesimi, nonchè dei muri di cinta prospicienti verso le vie o piazze pubbliche od aperte al pubblico o da queste visibili, nei limiti delle zone ed aree indicate sopra.
  - f) eseguire qualsiasi opera in confine o nel suolo o sottosuolo delle pubbliche strade e piazze entro il territorio del Comune; prima di iniziare i lavori dovrà farne preventiva denuncia per iscritto al Podestà, precisandone l'entità, la natura e le modalità di esecuzione con ogni miglior mezzo come relazioni, disegni, fotografie, modelli, campioni, ecc.
- Qualora trattisi di case di abitazione, fabbricati agricoli, industriali o simili, nella denuncia dovrà pure essere indicato il modo in cui viene provveduto al rifornimento dell'acqua e allo svolgimento delle acque di pioggia e dei rifiuti di qualunque specie.
- E' obbligatoria la denuncia completata nei modi suaccennati anche in caso di varianti di qualsiasi natura alle opere già approvate.

Agli effetti del presente regolamento è considerato suolo pubblico

co anche qualsiasi spazio privato gravato di servitù di uso o passaggio pubblico.

Non è richiesta, nei riguardi puramente edilizi, la denuncia per i lavori di ordinaria manutenzione non compresi tra quelli suelencati.

Nei casi di pericolo imminente per i quali debba provvedersi di urgenza e per i lavori eseguiti per ingiunzione dell'Autorità Comunale, farà obbligo ugualmente la presentazione della denuncia nella forma di cui sopra, entro le 24 ore dall'inizio; oltre l'osservanza delle disposizioni in vigore e delle prescrizioni che eventualmente potranno essere date dall'Autorità Comunale, nell'interesse del pubblico decoro, della viabilità, della sicurezza pubblica e dell'igiene.

### ART. 3

Commissione Consultiva Edilizia.

E' istituita una Commissione Consultiva Edilizia composta:

- 1) del Podestà che la presiede;
  - 2) dell'Ufficiale Sanitario e Direttore dell'Ufficio d'Igiene;
  - 3) Del Direttore della Polizia Municipale;
  - 4) Dell'Ingegnere Capo del Comune;
  - 5) del rappresentante della R. Commissione Provinciale, conservatrice dei monumenti;
  - 6) di quattro membri estranei all'Amministrazione Comunale nominati dal Podestà e scelti tra Ingegneri, Architetti, Geometri ed Artisti regolarmente iscritti nei rispettivi albi e Sindacati Provinciali Fascisti.
- I Commissari di nomina podestarile durano in carico due anni e si rinnovano, per una metà, ogni anno. I membri che escono di carica non sono rieleggibili che dopo un anno.

La elezione sarà fatta nel novembre e gli eletti entreranno in funzione col 1° gennaio successivo.

Nel primo anno la scadenza è determinata dalla sorte; negli anni successivi dall'anzianità.

Si considerano rinunciatari alla carica i Commissari che senza giustificato motivo risultino assenti per più di tre sedute consecutive. Saranno sottoposte all'esame della Commissione Edilizia per il parere, le denunce per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 2 nelle seguenti zone del territorio comunale.

- a) Città e sobborghi entro il perimetro del piano regolatore di ampliamento;
  - b) area della larghezza di m. 40 laterali alle seguenti strade: Borgo Giannotti sino al Ponte S. Quirico; Via Provinciale per Camaio re e Comunale per S. Alessio rispettivamente dal suddetto ponte a quello sulla Freddana da una parte ed al cancello della chiesa delle Monache dall'altra;
- Strada Comunale dal ponte S. Quirico alla Chiesa Parrocchiale; Via Provinciale Sarzanese dal limite del piano di ampliamento al ponte sul Rio Cerchia della strada per Carignano;
- Via Statale per Pisa dal suddetto limite all'immagine dei "Botti"; Via Comunale per S. Maria del Giudice, dal limite come sopra, all'incontro di detta via con la strada di Vicopelago;
- Via Provinciale Pesciatina, dal limite del piano di ampliamento alla Rotonda di S. Vito;
- Traversa dalla Borgata di Ponte a Moriano in sinistra del Serchio, dalla località denominata "le Travette" al Ponte ed annessa Piazza Cesare Battisti;

3)

Viale di accesso alla Stazione ferroviaria di Ponte a Moriano da detta traversa;

Strada Comunale dalla Chiesa di Moriano S.Gemignano, al Ponte sul Serchio;

Strada Statale per Bagni di Lucca, da detto Ponte alla "presa dell'acqua";

Traversa della Borgata di Ppnte a Moriano in destra del Serchio, dal Ponte all'incontro della via Aquilea;

Il Podestà si riserva di richiedere il parere della Commissione Edilizia anche per opere da compiersi fuori delle zone suelencate, quando a suo giudizio insindacabile ritenga ciò opportuno, in relazione alla impostanza delle opere stesse.

La Commissione potrà essere chiamata a dare il suo parere anche sui piani regolatori di edilizia e di ampliamento e sull'interpretazione ed esecuzione e sulle eventuali modificazioni del presente regolamento.

Il parere negativo della Commissione sarà sempre motivato.

Per i lavori ritenuti di lieve importanza e secondo la natura dei medesimi, la Commissione, con decisione di massima potrà delegare determinati suoi membri a dare il parere.

#### ART. 4

##### Disegni

Alla denuncia di cui all'art.2 dovranno essere uniti i disegni di progetto eseguiti con inchiostro fisso su fogli di superficie non maggiore di un metro quadrato, piegati nelle dimensioni di cm. 21x21, salvi casi eccezionali.

I disegni tutti dovranno essere compilati in scala non minore di 1 a 100, con le rispettive quote, salva la facoltà dell'Autorità Comunale, di richiedere per le facciate di fabbricati di importanza speciale i disegni nel rapporto da 1 a 50.

I disegni non eseguiti con la dovuta chiarezza e regolarità saranno respinti e la domanda non verrà presa in considerazione.

Per l'esecuzione dei fabbricati nuovi e per le modificazioni sostanziali a quelli esistenti, dovranno essere presentati disegni della facciata principale e delle laterali se differenti da essa e le piante di tutti i piani quando non siano uguali l'una all'altra, con la descrizione di tutti gli impianti igienici.

Per gli edifici da costruire nelle zone del territorio Comunale di cui all'art.3 saranno presentati almeno una sezione verticale che valga a dimostrarne le caratteristiche ed i particolari, in scala non minore da 1 a 20, delle parti principali di decorazione del fabbricato in vista delle pubbliche vie e piazze.

Quando l'edificio nelle zone suddette non sorga isolato, dovrà essere presentato il disegno anche delle facciate delle case contigue.

Dovrà essere pure unita la planimetria di insieme in scala da 1 a 1000 e di 1 a 2000 che si estenda ad una zona compresa nel raggio di almeno 200 metri intorno al nuovo fabbricato ed indichi esattamente l'ubicazione del medesimo rispetto alle case, opere ed aree pubbliche circostanti.

Il denunciante dovrà inoltre dare tutti gli schiarimenti che potranno essere domandati.

#### ART. 5

Firme del proprietario del direttore, dell'assuntore delle opere.

4)

Le denunce con i disegni allegati, riflettenti la costruzione o la modificazione parziale o intera di fabbricati, dovranno essere firmati dal proprietario del terreno o fabbricato o dal suo legittimo rappresentante, dall'assuntore dei lavori e dal progettista o direttore delle opere che dovrà essere esclusivamente un ingegnere od architetto o comunque professionista regolarmente iscritto nell'albo degli ingegneri ed architetti, a forma della legge 24 Giugno 1933 n°1395 per le opere di cui all'art.2, lett. a) e b) sulle quali debba dare il suo parere la Commissione Ediliziaa norma dell'art.3 del presente regolamento che potranno essere firmati, oltre che dal proprietario e dall'assuntore come sopra anche da un geometra iscritto nell'albo dei geometri; nei limiti della rispettiva competenza a tenore di legge, in tutti gli altri casi.

Il Podestà, su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, potrà richiedere la firma dell'Ingegnere anche per costruzioni fuori delle zone assegnate.

L'esecutore dei lavori dovrà dimostrare la propria idoneità mediante certificato rilasciato da pubbliche amministrazioni o da un Ingegnere ed Architetto abilitato all'esercizio della professione, certificato che dovrà provare l'idoneità, in rapporto alla natura ed importanza dei lavori da eseguire, ed essere di data non anteriore a tre anni.

Per i lavori poco importanti sarà sufficiente la denuncia a firma del proprietario, salvo il diritto al Podestà di richiedere, qualora lo creda opportuno, quanto è prescritto all'art.4 e nel presente.

Tutti i firmati delle denunce e dei disegni dovranno avere od eleggere il loro domicilio in Lucca.

#### ART. 6

Cambiamento del Direttore e dell'Esecutore delle opere.

Gli eventuali cambiamenti delle persone del Direttore o dell'Esecutore dei lavori, dovranno essere preventivamente denunciati al Podestà che potrà esigerne la sostituzione qualora, risulti che il direttore e l'esecutore dei lavori non siano nelle condizioni stabilite dall'articolo precedente.

#### ART. 7

Edifici di pregio storico ed artistico.

Salve le disposizioni delle leggi vigenti in materia non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico e storico, senza darne preventivo avviso al Podestà, presentandogli il progetto con la descrizione completa dei lavori o l'una o l'altra, secondo la natura dei medesimi.

Il Podestà, udito il parere della Commissione Edilizia ed, ove occorra, della R.Commissione Provinciale per la conservazione dei monumenti e della Sovrintendenza dell'arte medioevale e moderna, può impedire l'esecuzione delle opere riconosciute contrarie alle opere pubbliche ed alle regole d'arte.

Sono considerati edifici meritevoli di essere tutelati per speciali riguardi artistici o storici, quelli riconosciuti come tali dalla Autorità competente.

#### ART. 8

Rinvenimento di oggetti o di parti di edificio aventi pregio storico o artistico.

Se nel restaurare, sia all'interno che all'esterno, o nel demolire un edificio qualsiasi, o nell'esecuzione di qualunque opera si venisse a scoprire avanzi di monumenti, elementi architettonici od oggetti che si presume abbiano pregio artistico o storico, l'esecutore dei lavori o il proprietario dell'edificio è obbligato a farne immediata denuncia al Podestà che potrà ordinare quei provvedimenti che siano richiesti dalla necessità di conservare i monumenti od oggetti scoperti e di ripristinare gli elementi architettonici e decorativi dell'edificio, secondo le disposizioni e prescrizioni che potranno essere date dalle Autorità e dagli Uffici Governativi e comunali a ciò preposti.

#### ART. 9

Conservazione delle iscrizioni lapidarie e oggetti d'arte.

La rimozione temporanea o definitiva di una stemma, di una iscrizione lapidaria, o di un oggetto d'arte, dovrà essere sempre denunciata al Podestà che può vietarla per riconosciuto valore storico o pregio d'arte, sentito il parere della Commissione Consuntiva edilizia, ed occorrendo, della R. Commissione Provinciale per la conservazione dei monumenti.

#### ART. 10

Collocamento di statue, lapici e simili all'esterno di edifici privati.

All'esterno di edifici privati non potranno collocarsi statue medaglioni, lapidi, memorie, ecc. senza prima averne fatto denuncia al Podestà, che potrà vietarne il collocamento quando venga a risultare pregiudizio all'estetica od all'aspetto dell'edificio, intesa la Commissione Edilizia.

Ad ogni modo dovranno essere osservati le prescrizioni della legge 23.6.1927 n°1188, nella quale all'art.3 è stabilito che nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

Per quanto riguarda la scelta del luogo dovrà sentirsi il parere della R. Commissione Provinciale per la conservazione dei monumenti e del R. Sovrintendente all'arte medioevale e moderna.

#### ART. 11

Esecuzione delle opere denunciate.

Il Podestà, fatto esaminare il progetto dai dipendenti uffici e consultata la Commissione Edilizia ed in speciali casi le altre commissioni ed enti competenti, potrà entro 30 giorni dalla denuncia di cui all'art.2, far conoscere all'interessato in quali parti il progetto debba essere modificato perchè tale da contravvenire a disposizioni di legge e regolamenti od arrecare depurtamento all'aspetto dell'abitato o danno alla viabilità ed all'uso del suolo pubblico.

Trascorsi i trenta giorni senza osservazioni, il privato sarà libero di eseguire le opere denunciate, salvi l'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed il rispetto del suolo pubblico.

Cve si tratti di opere di particolare importanza il Podestà potrà stabilire un termine superiore per la comunicazione delle eventuali osservazioni ad ogni modo non superiore a 60 giorni, dandone avviso al denunciante.

6)

Qualora le opere non vengano iniziate entro un anno dalla denuncia, oppure se iniziate siano sospese per oltre sei mesi, dovrà essere ritenuta la denuncia.

Il tacito consenso all'esecuzione dei lavori da parte dell'Autorità comunale non esonererà chi li eseguisce dalla completa responsabilità verso i terzi anche nei riguardi dei diritti di proprietà, servitù o simili.

Quando per le opere di interesse privato occorre procedere al disfacimento di pavimentazioni stradali, il lavoro relativo e quello di ricostruzione verranno eseguiti unicamente e direttamente a cura del Comune ed a spese del proprietario interessato, che dovrà; per garanzia, preventivamente depositare alla Cassa Comunale una somma commisurata all'entità del lavoro.

#### ART. 12

Conservazione ed esibizione degli atti relativi alle opere autorizzate.

Gli esemplari dei disegni debitamente vistati e qualunque altro atto concernente l'esecuzione delle opere autorizzate, dovranno essere sempre conservati nei cantieri dei lavori, per poter essere in ogni circostanza esibiti ai funzionari ed agenti comunale incaricati della sorveglianza edilizia, che avranno diritto di accedere ovunque si eseguiscano lavori di nuova costruzione o di modifica di edifici ad opere di qualunque genere.

### CAPITOLO II°

#### NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

#### ART. 13

Inizio dei lavori.

I lavori per i quali si richiede l'occupazione di suolo pubblico debbono essere principati subito dopo detta occupazione e proseguiti con la massima sollecitudine possibile e senza interruzioni non giustificate.

#### ART. 14

Solidità ed igiene delle costruzioni.

Ogni opera di edilizia deve eseguirsi in modo pienamente conforme ai progetti approvati e con l'osservanza delle migliori regole della arte del costruire ed avere tutti i requisiti necessari perchè riesca solida, igienica, decorosa ed adatta alla sua destinazione.

Saranno impiegati sempre materiali adatti tra i migliori esistenti nel Comune e verranno adottati buoni sistemi costruttivi secondo quanto la tecnica e l'esperienza possono suggerire.

Nelle opere edilizie dovranno in particolare osservarsi le seguenti disposizioni:

a) E' vietato costruire sul ciglio o al piede degli appocchi su terreni francesi, o comunque atti a scoscendere, sul confine fra i terreni di natura e resistenza diversa e sopra un suolo a forte pendio, salvo il caso che le fondazioni appoggino su roccia viva e compatta.

b) Le fondazioni, quando è possibile, debbono poggiare sulla roc-

7)

sia viva e compatta, opportunamente ridotta a piani orizzontali edenu- data dal cappellaccio ovvero su terreno perfettamente sodo nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale.

c) Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nella muratura di pietrame sarà da evitare l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare si dovrà prescrivere che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari e da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore di cm. 12 estesi a tutta la larghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m. 1,50.

Nelle parti di fabbricati superiori ai vani di porte e finestre le suddette fasce continue saranno eseguite in calcestruzzo di cemento armato per tutta la lunghezza dei muri perimetrali ed interni.

I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi insistente non risulti superiore ad un sesto del carico di rottura dei materiali di cui sono costituiti.

d) Nei piani superiori a quello terreno dovranno essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali, ove non siano provvisti di catene. I tetti dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

e) I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di gelo nei quali cioè la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Per le opere di cemento armato dovranno essere strettamente osservate le norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere in agglomerato cementizio semplice o d'armato, approvato col R.D. Legge 18 Luglio 1930 n° 1133, salvo eventuali successive modificazioni.

Ogni opera in cui le strutture di conglomerato cementizio semplice od armato abbiano funzioni essenzialmente statiche o comunque interessanti l'incolumità delle persone, dovrà essere costruita in base ad un progetto esecutivo a firma di un ingegnere, un architetto o un geometra regolarmente iscritto negli albi e nei limiti delle rispettive attribuzioni ai sensi della legge sull'esercizio professionale.

Tale progetto, così come le successive variazioni od aggiunte che al medesimo, durante lo svolgimento dei lavori, possano eventualmente essere portate, dovranno sempre essere presentati se denunziati all'Autorità Prefettizia, la quale disporrà per le necessarie ispezioni.

Per gli altri materiali in costruzione saranno da richiamare le norme fissate per la loro accettazione da speciali disposizioni di legge; così per le opere metalliche dal Decreto Ministeriale 29 Febbraio 1908 e dal Decreto Presidenziale 15.7.1925 e per le opere di legname, dal Decreto Ministeriale 30 Ottobre 1912.

Per la costruzione e trasformazione di edifici e locali da destinati alle Aziende Industriali, commerciali ed agricole, dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento generale sull'igiene

8)

del lavoro, approvato col R. Decreto 14.4.1927 n.530, salve le esclusioni col medesimo specificate, nonchè le disposizioni che possono essere impartite dalle Autorità sanitarie agli effetti della tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

L'Autorità Comunale potrà ordinare la sospensione dei lavori e la demolizione totale o parziale delle opere eseguite senza l'osservanza delle norme indicate nei commi precedenti, salva la demolizione di ufficio a carico dei contravventori, qualora a ciò non venga ottemperato nei termini di tempo che furono stabiliti nell'ordinanza podestarile.

I proprietari dei fabbricati da destinarsi ad abitazione e permanenza di persone, sia che trattisi di costruzioni interamente nuove o di sostanziali modificazioni od ampliamenti di edifici esistenti dovranno informare l'Ufficio d'Igiene appena sia stata eseguita la completa copertura a tetto ed a terrazza e dovranno richiedere il permesso di abitabilità dopo che siano stati regolarmente compiuti tutti i lavori di nuova costruzione, modificazioni od ampliamento.

Prima di concedere tale permesso, l'Ufficio Tecnico procederà alla visita del fabbricato in unione dell'Ufficiale Sanitario.

#### ART. 15

Cautele da seguire nelle demolizioni.

Nella demolizione di vecchi fabbricati dovranno adottarsi tutte le necessarie cautele e norme tecniche adatte a mantenere sempre libero e sicuro il transito sulle strade ed ad evitare il sollevamento della polvere, provvedendo anche con abbondante innaffiamento e lavaggio.

I materiali di demolizione non potranno essere gettati sulla via pubblica dai ponti di servizio o dall'interno degli stabili, ma dovranno essere calati entro appositi recipienti o fatti discendere con cautela per condotti chiusi, fatta eccezione per casi speciali da riconoscersi dall'Autorità Comunale, in relazione alla particolare natura delle opere.

#### ART. 16

Recinzioni e ponti di servizio.

Ove sia necessario e possibile recingere le aree nelle quali si eseguono opere interessanti direttamente o indirettamente il suolo pubblico, le recinzioni dovranno essere costruite con solido e decente assito, alto non meno di quattro metri e formato di tavole discoste l'una dall'altra circa tre centimetri.

Le porte di tali assiti munite di solide armature dovranno aprirsi verso l'interno e rimanere chiuse durante ogni sospensione dei lavori.

La superficie del suolo pubblico da potersi occupare, sarà determinata, caso per caso, dall'Autorità Comunale.

Il podestà potrà, in particolari circostanze, prescrivere in luogo della costruzione di assiti l'osservanza di determinate norme a tutela della pubblica incolumità e della libertà del transito.

Quando vengono eseguite opere sul suolo pubblico o sotto di esso, dovranno essere collocati adatti ripari e barriere fisse.

In qualsiasi lavoro, qualora possa esistere pericolo per il pubblico transito, dovrà essere sempre presente almeno una persona per avvertire i passanti.

Dei ponti di servizio verso le aree pubbliche, il primo inferiore dovrà essere costruito, ad altezza non minore di m.3,50 misurati dal suolo dalla parte più bassa dell'armatura del ponte e dovrà avere

re il piano praticabile eseguito in modo che sia garantita la sicurezza nello spazio sottostante, impedendosi la caduta di materiali di qualunque specie solidi o liquidi.

Nei lati verso il pubblico passaggio i ponti saranno muniti di resistente parapetto e chiusi con solida tavola della larghezza di almeno cm.30 poggiate verticalmente sul piano dei ponti stessi nonchè con stuoie o graticci di giunchi o canne, in guisa da evitare la caduta di oggetti o materiali sulla strada.

Tutti i ponti di servizio, gli assiti di chiusura, le barriere fisse, le scale, i meccanismi, le giunzioni e le legature dei legnami ed ogni altro mezzo d'opera dovranno presentare la maggiore resistenza e soddisfare alle migliori norme tecniche in modo da impedire qualunque danno ai passanti ed alle persone addette ai lavori, nonchè alle cose in genere.

Alle antenne dei ponti di servizio, agli angoli delle recinzioni, sulle barriere fisse o dovunque sia impedito il transito dovranno essere collocate e mantenute, durante la notte, costantemente accese, lanterne o lampade elettriche d'intensità luminosa non minore di 32 candele, con vetro rosso, in modo da rendere facilmente visibile da ogni parte di accesso e di percorso, il recinto, riparo od ostacolo.

Il Podestà avrà facoltà di far controllare dai suoi funzionari od agenti l'osservanza delle condizioni suenunciate e di prescrivere le maggiori e speciali cautele che ritenesse necessarie.

#### ART. 17

Altezza dei fabbricati.

L'elevazione delle facciate e dei prospetti delle fabbriche sul piano stradale non può sorpassare la larghezza del tratto di strada sul quale fronteggiano, aumentata della metà. Tale altezza può raggiungere i metri dieci nella zona fuori delle antiche mura ma non può in qualunque caso e luogo sorpassare il limite massimo di m.22.

L'Autorità Comunale, in determinati casi, per ragioni d'arte e di storia e per tutela del paesaggio, potrà imporre maggiori limitazioni.

Allorchè in forza di un progetto debitamente approvato, la larghezza della via debba essere modificata, l'altezza dei fabbricati sarà determinata in ragione alla larghezza stabilita nel progetto stesso.

L'altezza dei fabbricati, nel lato verso le vie e piazze, sarà misurata sulla linea di mezzo delle facciate, dal piano stradale al piano orizzontale passante per il punto più elevato delle facciate stesse, comprese le strutture sopra la linea di gronda.

#### ART. 18

Misura della larghezza stradale.

La larghezza delle strade agli effetti dell'applicazione del precedente articolo, è determinata dalla larghezza media nel tratto corrispondente al fronte dell'edificio, misurata fra il vivo dei muri delle parti di fabbrica più sporgenti.

Se nel tratto corrispondente al fronte del nuovo edificio esistono fabbricati con parti o corpi a sbalzo su mensole, la misura della larghezza della strada viene diminuita della relativa sporgenza.

#### ART. 19

Altezza dei fabbricati in angolo.

Un edificio situato in un crocicchio e che presenti due o più fronti verso strada di larghezza disuguale, potrà essere elevato all'altezza corrispondente alla strada di larghezza maggiore, purchè la larghezza del fronte da elevarsi così ad una altezza eccezionale verso la strada di larghezza minore non superi i m.10 e purchè il rapporto tra la larghezza minore e maggiore non sia inferiore a 2/3.

Se il fabbricato in angolo presenti una smussatura di larghezza notevole, si da potersi considerare una facciata intermedia, la misura di lunghezza del fronte laterale partirà dallo spigolo verso la strada meno larga.

#### ART. 20

Fabbricati in arretramento.

I fabbricati che vengono eseguiti in arretramento ed in prossimità della linea stradale devono avere il fronte disposto in modo da armonizzare, a giudizio dell'Autorità Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, con l'andamento della strada.

L'altezza del fabbricato potrà essere quella relativa alla maggior larghezza di strada così conseguita.

#### ART. 21

Eccezioni riguardo all'altezza dei fabbricati.

Le disposizioni dell'art.17 riflettenti l'altezza dei fabbricati, potranno, sentita la Commissione Edilizia, non applicarsi agli edifici monumentali, alle chiese ed altre opere che, per la loro natura ed a motivo di pubblico ornamento, esigano condizioni speciali in merito alla altezza. Saranno concesse sopraelevazioni in arretramento alla linea frontale dei fabbricati purchè la parte sopraelevata resti al di sotto di una linea passante per il bordo esterno della gronda del fabbricato da sopraelevare e per un punto del fronte opposto all'altezza di m.3 dal suolo.

E' facoltà dell'Autorità Comunale, su parere conforme della Commissione Edilizia, di escludere dalla condizione di cui al comma precedente le terrazze, verande, torrette ed altane di limitate dimensioni quando sia riconosciuto che queste opere contribuiscono al maggior decoro dell'edificio.

#### ART. 22

Prescrizioni speciali per i fabbricati in continuità di monumenti.

Per edifici prossimi o contigui ad opere monumentali soggette alle disposizioni delle leggi 28.6.1909 n°364 e 23.6.1912 n°683 saranno, caso per caso, impartite prescrizioni speciali di distanze e di altezze, in conformità dei pareri ed istruzioni dei competenti uffici preposti alla conservazione dei monumenti.

E' vietata qualsiasi sopraelevazione qualora vengano deformate od occultate visioni panoramiche e si rechi pregiudizio alla conservazione del passaggio.

#### ART. 23

Intercapedini.

Le intercapedini da formarsi fra edifici prospicienti una pubblica via non potranno avere larghezza minore di quella stabilita per la di-

stanza fra i muri paralleli prospicienti i cortili, dai regolamenti di igiene, tenuto però sempre fermo il limite minimo di distanza, m.3, stabilito dal Codice Civile.

Le intercapedini verranno considerate come vie pubbliche agli effetti degli art.17 e 19, quando siano aperte al pubblico transito.

I muri di cinta, nei riguardi delle disposizioni di cui sopra, saranno considerati come edifici, quando la loro altezza superi i tre metri.

Nelle aree fabbricabili, destinate conformemente al piano regolatore di ampliamento, alla fabbricazione estensiva, la parte coperta non dovrà superare i due terzi dell'area scoperta netta, delle superfici delle strade circostanti anche private.

#### ART. 24

Decorazioni e tinte esteriori.

Le facciate delle case e degli edifici prospicienti le vie e gli spazi pubblici o, comunque, esposte alla pubblica vista, dovranno corrispondere alle esigenze dell'estetica edilizia.

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti del medesimo, muri, decorazioni, serramenti, canali, ecc. in stato di ottima conservazione per la stabilità, l'igiene ed il pubblico decoro.

La coloritura delle facciate degli edifici e dei relativi infissi esterni e canali, deve essere decorosa e di gradevole effetto e deve essere eseguita, quanto ai colori, secondo le istruzioni da richiedersi preventivamente e che saranno date dal membro delegato della Commissione Edilizia.

Un edificio che abbia un prospetto di unico carattere architettonico dovrà essere tinteggiato in modo uniforme e contemporaneamente per tutta l'estensione della facciata, anche se il fabbricato appartenga a diversi proprietari.

#### ART. 25

Manutenzione delle facciate dei fabbricati e degli accessori.

L'intonaco ed il colore delle facciate dei fabbricati e muri di cinta, la verniciatura delle cancellate e dei serramenti delle tettoie, dei ganali e gronde, dei tubi pluviali, ecc., quando non provveda il proprietario di sua iniziativa, dovranno essere rinnovati e restaurati entro un congruo termine di tempo ogni qualvolta dal Podestà, sentita la Commissione Edilizia, ne sia stata riconosciuta la necessità.

#### ART. 26

Tubi pluviali

I tubi esterni, per lo scarico delle acque pluviali, sulle facciate prospicienti il suolo pubblico, dovranno essere incassati nel muro per l'altezza di almeno m.4,00 sul piano stradale.

#### ART. 27

Divieto di collocamento di condutture all'esterno dei fabbricati.

E' vietato di collocare e di fare svuotare esternamente alla facciate dei fabbricati prospicienti il suolo pubblico o visibili dalla pubblica via, tubi che convogliano acque diverse dalle pluviali ed i

condotti di scarico dei prodotti della combustione dei camini, caloriferi ecc. e del vapore d'acqua.

Tutte le colonne montanti, per distribuzione gas, acqua potabile e corrente elettrica, debbono, salvo casi di constata impossibilità, essere incassate nei muri, ed apposte nell'interno dei fabbricati e nei cortili, evitandosi di deturpare i prospetti delle case.

#### ART. 28

Fumaioli abbaini e camini industriali.

I fumaioli e le terricelle dei camini dovranno distare dalla linea di gronda del tetto, di una lunghezza almeno uguale due volte alla loro altezza.

Questi fumaioli dovranno però essere formati preferibilmente con tubi di leggera struttura, e dovranno essere sempre bene assicurati e dove occorra, muniti di staffe e sostegni e tiranti in ferro.

I fumaioli, le torrette dei camini e gli abbaini, quando siano visibili dalla pubblica via, debbono avere aspetto decoroso in rapporto con la decorazione del prospetto dell'edificio ed essere armonicamente raggruppati.

I camini industriali, salvi e riservati i maggiori diritti dei terzi, debbono avere una distanza uguale almeno alla metà della loro altezza dai confini della proprietà su cui sorgono.

#### ART. 29

Linee elettriche.

Anche le linee elettriche, i relativi apparati e sostegni di qualsiasi specie, pali, mensole, ecc. dovranno essere collocati con la dovuta cura e particolare riguardo all'estetica in modo da non deturpare edifici e vie pubbliche e piazze a giudizio e secondo le prescrizioni dell'Autorità Comunale, sentito, ove occorra, il parere della Commissione Edilizia.

#### ART. 30

Altezze e sporgenze.

Sino all'altezza di tre metri dal suolo pubblico gli oggetti e sporgenze delle decorazioni degli edifici e degli infissi di qualunque genere, comprese le inferriate, mostre e vetrine di negozi non potranno essere maggiori di cm. 6 dal filo dello zoccolo.

Ove le strade abbiano larghezza minore di m. 3,80 è vietato qualsiasi oggetto o sporgenza.

Oltre l'altezza di m. 3 gli oggetti e sporgenze di cui sopra non dovranno superare 1/40 della larghezza media della via in corrispondenza del fabbricato.

I cornicioni di coronamento e le gronde dei tetti comprese le docce, potranno avere una sporgenza maggiore di 1/10 della larghezza della strada, fatta eccezione per le gronde alla fiorentina per le quali giudicherà la Commissione Edilizia.

I balconi e terrazzini pensili, sia aperti che chiusi, prospicienti spazi pubblici, devono avere il piano della soglia ad altezza non inferiore a m. 4,50 dal suolo stradale ed una sporgenza non maggiore di m. 1,20 dal vivo delle facciate. Non saranno permessi nelle strade di larghezza minore di m. 8.

I balconi chiusi debbono distare dagli edifici confinanti non meno di m. 3.

Lo zoccolo non potrà occupare nessuna parte del suolo pubblico. E

erò in facoltà dall'Autorità Comunale di consentire, fermo l'obbligo dei compensi dovuti per occupazione di area e di area pubblica, articolari concessioni a deroga delle precedenti disposizioni ove ricorrono a suo giudizio e su conforme parere della Commissione Edilizia, circostanze speciali.

ART. 31

occoli.

I fabbricati e i muri, di carattere permanente a confine col suolo pubblico o di uso pubblico, dovranno essere muniti di zoccolo di pietra, o di altro materiale resistente ed impermeabile, di altezza non minore di cm.60.

ART. 32

ornici e gronda.

Tutte le parti ornamentali del prospetto dei fabbricati che non siano costruite in pietra naturale od artificiale, solidamente incastrate nel muro, dovranno avere l'ossatura di mattoni.

Nelle gronde dei tetti sarà escluso il rivestimento con stuoie od incannicciati.

ART. 33

tende.

Le tende che per riparare dal sole vengono collocate avanti le botteghe, se sporgono dal muro oltre cm.30 non potranno discendere, anche in corrispondenza dei sostegni, ad una altezza minore di m.2,20 dal suolo. Non saranno però permesse le tende quando per la ristrettezza delle vie e per la vicinanza degli incroci di strade possano recare impedimento al libero e sicuro transito dei veicoli.

La sporgenza massima dal vivo del muro frontale, sarà determinata caso per caso, dall'Autorità Comunale; in ogni modo, nelle vie provviste di amrciapiede, non dovrà superare i 2/3 della larghezza di questo.

Il colore delle tende dovrà essere unico ed intonato all'edilizia della località ad alla facciata dello stabile in cui le tende stesse vengono collocate.

ART. 34

ffissi di porte e finestre.

Tutte le porte verso la pubblica via comprese quelle delle botteghe debbono essere munite di serramenti che non si aprano verso l'esterno e che siffatto modo di apertura sia imposto da disposizione di pubblica Sicurezza e per manifeste ragioni di ordine tecnico, non possa assolutamente essere vietato.

In tal caso le imposte delle porte dovranno essere costruite in modo da eliminare ogni molestia o pericolo al pubblico.

Le persiane e gli altri infissi analoghi potranno aprirsi verso l'esterno solo quando il loro lato inferiore si trovi ad altezza non minore di m.2,50 sul piano stradale/sottostante.

Le persiane e gli altri infissi analoghi in ogni piano girante all'esterno, i quali abbiano un'altezza maggiore di m.1,50 debbono essere fissati almeno in tre punti.

Anche gli infissi di porte e finestre comunque visibili da spazi pubblici dovranno, così come gli altri lavori intorno agli edifici es-

sere approvati dal Podestà, il quale può anche richiedere la presentazione del relativo disegno.

ART. 35

Finestre dei sotterranei.

Le finestre dei sotterranei verso la strada debbono essere aperte nello zoccolo dei fabbricati o nelle soglie delle porte e munite di robuste lastre di pietra forate o di solida intelaiatura di metallo nonchè di una rete metallica a fitta maglia che si possa facilmente rimuovere.

Le suddette finestre non potranno avere alcuna sporgenza dal viso dello zoccolo.

Non sono permesse luci e prese d'aria di qualsiasi specie nel suolo stradale. Sotto i portici e nei marciapiedi potranno soltanto essere permessi lucernari nel pubblico suolo, purchè al livello di questo siano coperti da vetri su griglie metalliche di robustezza e spese sufficienti a garantire la sicurezza del pubblico transito.

La disposizione dei lucernari verrà fissata su disegno da approvarsi dall'Autorità Comunale.

ART. 36

Colonnette o paracarri.

E' permesso il collocamento di colonnette o paracarri sul suolo pubblico e soggette a servitù pubblica soltanto agli angoli degli edifici e muri di cinta nell'incrocio delle vie, purchè la sporgenza dello spigolo in ogni punto non sia maggiore di m.0,25 e l'altezza di detti paracarri o colonnette non sia minore di m.0,50.

Il Podestà, potrà in ogni caso dare prescrizioni speciali e potrà altresì permettere la collocazione dei paracarri anche isolati, se necessari alla difesa e conservazioni di pubblici monumenti e di opere d'arte.

ART. 37

Profilatura di cornici tra edifici.

Per la profilatura delle risvolte delle cornici potranno essere permesse, fra due edifici contigui, strisce di muro liscio, purchè rientranti non più di cinque centimetri e di larghezza corrispondente alle sporgenze delle cornici che si risvoltano.

ART. 38

Chiusura delle aree scoperte verso il suolo pubblico.

Le aree scoperte di proprietà privata, non soggette a servitù di pubblico transito, contigue a piazze o strade pubbliche, dovranno a giudizio del Comune e tenuto conto delle possibili sistemazioni stradali e dei bisogni della circolazione, essere recinte o da cancellata sopra muro di base con copertina di pietra da taglio naturale od artificiale, oppure da muro di cinta munito di zoccolo in pietra e di coronamento scorniciato a sagome regolari.

Tutti i muri di base alle cancellate, quanto quelli di cinta, dovranno essere decorosamente intonacati e tinteggiati, vista a perfetta regola d'arte.

Le aree che circondano le costruzioni isolate, i villini, dovranno essere decorosamente sistemate, preferibilmente a parco od a giardino e recinte con cancellate nel modo suindicato.

Mostre, vetrine, insegne e cartelli.

Le mostre e vetrine, le insegne e cartelli, le tende, ecc. da applicarsi alle facciate degli edifici, dovranno essere decorose, in armonia con l'ambiente esterno e con l'architettura dell'edificio.

Qualunque iscrizione da eseguirsi ed esporsi al pubblico dovrà riportare il nulla osta del Podestà. Dovrà essere eseguita sempre su materia solida, resistente alle intemperie e con colori non dilavabili dalla pioggia, ed essere normalmente restaurata e rinnovata dietro ordinanza del Podestà, quando l'iscrizione sia macchiata, scolorita e comunque deteriorata.

E' proibita l'apposizione delle mostre, insegne, vetrine che ricoprono e tolgono la vista delle parti monumentali od architettoniche dei prospetti dei fabbricati. In particolare è vietato assolutamente il collocamento, anche temporaneo o saltuario, di qualsiasi cartello, mostra e vetrina sul muro esterno degli edifici, le cui antiche strutture siano state rimesse in vista o ripristinate, nonchè sul muro di facciata dei fabbricati esistenti lungo le vie e piazze dichiarate zone ornamentali, qualunque sia il tipo di architettura di essi, attuale o passato, ed il loro stato di conservazione.

I prospetti delle case di nuova costruzione con locali destinati a botteghe ed esercizi pubblici, dovranno essere predisposti per la collocazione delle relative mostre ed insegne, le quali potranno porsi soltanto nei vani e negli spazi prestabiliti e senza alterare le linee architettoniche degli edifici.

In caso di modificazione delle facciate dei fabbricati esistenti questi dovranno esser messi in relazione alle norme del presente articolo, e le mostre e le insegne dovranno armonizzarsi con la nuova decorazione della facciata ed avere gli aggetti non maggiori di quelli consentiti.

Lo stesso obbligo sussisterà nei casi di rinnovo delle mostre ed insegne, qualora gli edifici presentino speciale carattere architettonico.

Sono proibite le iscrizioni ed insegne dipinte direttamente sui muri.

La parte inferiore delle mostre e vetrine che appoggia sul suolo stradale dovrà essere affatto indipendente da questo.

In caso di riparazioni e di modificazioni del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto che occupi il suolo pubblico a seguito di concessione municipale, i concessionari sono obbligati ad eseguire a loro spese, rischio e pericolo, tale rimozione e la collocazione a posto con le modificazioni rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale.

Sono in generale proibite le mostre di neramo fissé, cioè in pietra, marmo od altro materiale stabilmente innestato nel muro dei fabbricati. Saranno permesse solo nel caso in cui dette mostre, a giudizio esclusivo dell'Autorità Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, armonizzano perfettamente con il genere di architettura adottato nello stabile cui vengono sovrapposte non ne alterino la preesistente struttura e possano anche apparire come parti originarie.

I commercianti potranno usare mostre in vetro, legno e ferro sia pure con intarsi di marmó, ceramiche, bronzo, ecc. senza però intaccare il muro dei fabbricati.

CAPITOLO III°

## SPECIALI SERVITU' EDILIZIE

ART. 40

Numeri civici.

I numeri di ciascuna casa debbono essere conformi al modello che verrà stabilito dal Comune e non potranno essere spostati o cambiati senza il suo permesso.

Nel primo impianto saranno collocati a cura e spesa dell'Amministrazione Municipale ed in seguito saranno pure da essa rinnovati.

Nel caso però che tale rinnovamento fosse reso necessario per colpa del proprietario, la relativa spesa sarà posta a carico del proprietario medesimo.

ART. 41

Apertura di vie private.

Quando uno o due proprietari intendano di iniziare e una nuova via e mettere in attuazione un loro piano regolatore, debbono presentare al Comune il relativo progetto ed ottenere l'approvazione senza che questo costituisca nessun impegno per parte dell'Autorità Comunale per rendere pubbliche le nuove strade.

In nessun caso sarà concessa l'apertura di strade di larghezza inferiore a metri 8 e che non siano in correlazione alla rete di strade preesistenti nelle località esterne ai piani medesimi.

Per le costruzioni che dovessero sorgere lungo le medesime dovranno osservarsi le disposizioni di questo regolamento come se prospettassero sulla pubblica via.

I proprietari delle strade private aperte al pubblico hanno l'obbligo di provvedere alla regolare costruzione, manutenzione ed illuminazione delle strade stesse, nonchè allo scarico delle acque e non ma delle disposizioni dell'Autorità Comunale.

ART. 42

Chiusura delle vie private.

Il Comune potrà prescrivere la chiusura con muri e cancelli delle vie private comunicanti con vie o piazze pubbliche, aperte in precedenza alla pubblicazione del presente regolamento e che non rispondano alle prescrizioni del primo capoverso dell'art.41.

ART. 43

Latrine esterne.

E' vietata la costruzione delle latrine all'esterno dei muri che prospettano sulle vie e piazze pubbliche o che sono in vista delle medesime.

ART. 44

Apposizione di indicatori e di altri apparecchi.

Al Podestà è riservata, per ragioni di pubblico servizio e quando non si possa diversamente provvedere, la facoltà di applicare o fare applicare, dietro parere della Commissione Edilizia, alle fronti dei

fabbricati e costruzioni di qualsiasi natura verso le pubbliche vie o piazze, le indicazioni ed i manufatti ed apparecchi relativi ai servizi pubblici e specialmente:

- a) Le indicazioni dei nomi o piazze ed altri spazi simili.
- b) Le piastrelle od i capitelli per indicazioni altimetriche di tracciamenti e d'idranti.
- c) Le mensole, i ganci, i tubi, ecc. per l'illuminazione pubblica.
- d) Gli orologi elettrici.

Gli oggetti ed apparecchi suindicati non debbono essere sottratti alla pubblica vista.

Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro, nella parte di prospetto del fabbricato alla quale sia appoggiato uno dei manufatti, apparecchi ed indicatori di cui sopra, dovrà darne avviso al Podestà, il quale prescriverà nel più breve tempo possibile i relativi provvedimenti.

ART. 45

Marciapiedi.

Lungo tutti gli edifici e muri di cinta, posti a contatto di aree pubbliche l'Amministrazione Comunale sistemerà i marciapiedi nel modo che riterrà più opportuno.

CAPITOLO IV°

OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI STATALI E MUNICIPALI

ART. 46

Coloro che intendono intraprendere qualunque lavoro soggetto alle disposizioni del presente regolamento, debbono ottemperare anche alle disposizioni dei regolamenti generali e locali riguardanti l'igiene e l'aspetto e dell'abitato, la Polizia Municipale e nettezza urbana, la Polizia Mortuaria e tutte le altre attinenti disposizioni.

CAPITOLO V°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E PENALI

ART. 47

Il presente regolamento andrà in vigore trascorso un mese dalla approvazione definitiva da parte delle Superiori Autorità e da quella epoca si intende abrogata qualsiasi altra contraria disposizione.

Le costruzioni che, all'attuazione del presente regolamento, siano già iniziate in seguito a pratiche regolarmente definite presso le Autorità competenti, potranno essere ultimate in conformità dei relativi progetti.

ART. 48

Restauro e modificazione di fabbricati.

In occasione di notevoli restauri o modificazioni ai fabbricati ed opere esistenti, saranno applicate le disposizioni del presente regolamento nel senso di ridurre i fabbricati stessi nelle condizioni da queste volute.

Quando però nella ricostruzione o nella riduzione di edifici già esistenti, risulti dal progetto il raggiungimento di sensibili miglioramenti e si riscontrino la eccessiva onerosità ad uniformarsi al presente regolamento, l'Autorità Comunale potrà derogare ad alcune delle disposizioni del regolamento stesso con determinazione motivata.

ART. 49

Soppressione di opere non rispondenti al regolamento.

Il Podestà si riserva il diritto in ogni tempo di ordinare, per motivi di interesse pubblico, la demolizione delle strutture ed opere occupanti e restringenti il suolo pubblico o sporgenti nello spazio sovrastante, salva l'indennità che eventualmente potesse spettare ai proprietari.

ART. 50

Contravvenzioni.

I Contravventori saranno puniti a termini dell'art.226 della Legge Comunale e Provinciale 4 Febbraio 1915 n°148 e successive modificazioni (R.D.30 Dicembre 1923 n°2839 - R.D. Legge 23 Maggio 1924 n°867 - Legge 26 Febbraio 1928 anno VI° n.613).

Il Podestà potrà, nel giudizio contravvenzionale, promuovere dal magistrato la facoltà di eseguire d'ufficio le opere a spese del contravventore. Sono salve le facoltà concesse al Podestà degli art.153 della legge Comunale e Provinciale e 378 della Legge sui Lavori Pubblici.

ART. 51

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento edilizio resta abrogato quello in vigore approvato con visto del Ministero dei Lavori Pubblici, in data 22 Giugno 1891, insieme a tutte le modificazioni aggiunte successivamente deliberate dall'Amministrazione Comunale.

(1) Adde:

- 7) Di un rappresentante della categoria dei proprietari di fabbricati, designato dall'Unione Provinciale Fascista degli Industriali. (Deliberazione 6.3.1935 approvato dalla G.P.A. il 5 Aprile 1935 n°5079).
- 8) Del Comandante del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco. (Deliberazione 22.4.1939 approvato dalla G.P.A. il 6.5.1939 n°7176)